Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° | ROMA - Lunedì, 25 agosto 1930 - ANNO VIII | Numero 198

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1980

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**120**	**70**	**50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**80**	**50**	**35**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva: Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1432.

LEGGE 9 giugno 1930, n. 1134.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 91, che ha dato esecuzione alla proroga al 1° giugno 1930 del « modus vivendi » italo-francese del 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note intervenuto a Parigi il 30 novembre 1929.

VITTORIO EMANULE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 91, che approva la proroga al 1° giugno 1930 del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi il 30 novembre 1929.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GRANDI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N.B. — Gli Atti internazionali sopraindicati vennero pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 marzo 1930, n. 54.

Numero di pubblicazione 1433.

LEGGE 9 giugno 1930, n. 1135.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 126, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-francese del 3-4 ottobre 1929 per i visti consolari sui certificati d'origine e sulle fatture commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 126, che dà esecuzione allo scambio di note, intervenuto a Parigi, tra la Regia ambasciata italiana e il Ministero degli affari esteri francese, in data 3-4 ottobre 1929, circa i visti consolari dei certificati di origine e delle fatture commerciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GRANDI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N.B. — Gli Atti internazionali sopra indicati vennero pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1930, n. 62.

Numero di pubblicazione **1434.**

LEGGE 10 luglio 1930, n. **1136.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 522, che abolisce, per gl'impiegati privati di Fiume, il limite di retribuzione annua agli effetti dell'assicurazione obbligatoria di malattia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 522, che abolisce, per gli impiegati privati di Fiume, il limite di retribuzione annua agli effetti dell'assicurazione obbligatoria di malattia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1435.**

LEGGE 3 luglio 1930, n. **1138.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1930, n. 692, recante modificazioni al trattamento doganale del frumento, del granturco bianco e di taluni prodotti derivati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 giugno 1930, n. 692, recante modificazioni al trattamento doganale del frumento, del granturco bianco e di taluni prodotti derivati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — BOTTAI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1436.**

LEGGE 18 luglio 1930, n. **1137.**

Costituzione di un Consorzio obbligatorio per la difesa e l'incremento della produzione e del commercio dell'uva zibibbo e del vino tipico moscato di Pantelleria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In forza della presente legge, e della legge 3 gennaio 1929, n. 94, i coltivatori di viti di zibibbo, nell'isola di Pantelleria, sono riuniti in Consorzio obbligatorio, per i seguenti scopi:

a) incremento della produzione e del commercio dell'uva da tavola zibibbo, sia fresca che appassita;

b) perfezionamento e valorizzazione del vino moscato di Pantelleria.

Tali scopi saranno raggiunti, tanto con la organizzazione e la vigilanza sulle diverse operazioni attinenti alla produzione e al commercio, condotte dagli interessati, quanto con la esecuzione diretta delle operazioni stesse per conto di tutti i consorziati, o in sostituzione degli inadempienti e dei ritardatari, e a loro spese.

Art. 2.

Il Consorzio ha sede in Pantelleria, prende il nome di « Consorzio viti-vinicolo di Pantelleria», e avrà un proprio marchio, sia per le uve, che per il moscato.

Art. 3.

Fanno parte obbligatoriamente del Consorzio tutti i produttori di uva zibibbo, siano proprietari, fittavoli o mezzadri.

Dello stesso Consorzio faranno parte, in una speciale sezione, i produttori del vino moscato di Pantelleria.

Art. 4.

Il Consorzio sarà amministrato da una Commissione composta di un presidente e di otto membri nominati dal prefetto della provincia di Trapani.

Di tale Commissione faranno parte i rappresentanti delle organizzazioni sindacali provinciali dell'agricoltura e del commercio, nonchè degli organi tecnici ed economici della Provincia.

Art. 5.

La direzione del Consorzio è affidata a un direttore tecnico nominato dalla Commissione amministrativa.

Le mansioni, lo stipendio e il trattamento di quiescenza del direttore, saranno stabiliti dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

Art. 6.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e foreste, d'intesa con quello delle corporazioni, di nominare, su proposta del prefetto della provincia di Trapani, un commissario per la prima applicazione della presente legge.

Art. 7.

Per la graduale attuazione degli scopi di cui all'art. 1, il Consorzio ha diritto di imporre annualmente un contributo nella misura massima di L. 0,20 per ogni ara o frazione di ara di terreno coltivato a vite, e di L. 1 per ogni ettolitro di vino prodotto, nel caso dei consorziati compresi nella sezione dei produttori di vino moscato, oltre al rimborso delle spese che lo stesso Consorzio sosterrà per l'esecuzione diretta di determinate operazioni.

Ogni consorziato, all'atto di costituzione del Consorzio, pagherà inoltre, una volta tanto, un contributo straordinario in ragione di L. 0,10 per ara, pei produttori di uva, e di L. 0,50 a ettolitro pei produttori di vino moscato compresi nella sezione speciale.

Tanto per la riscossione dei contributi di cui sopra, quanto per il rimborso delle spese sostenute dal Consorzio per l'esecuzione diretta di determinate operazioni, saranno applicate le norme di cui all'art. 16 della legge 3 gennaio 1929, n. 94.

Art. 8.

Per l'attuazione di speciali branche di attività economiche e commerciali, il Consorzio potrà creare nel suo seno speciali sezioni, delle quali faranno parte, oltre ai produttori, le ditte e le persone che esercitano in modo lodevole la corrispondente attività.

Tali sezioni provvederanno al finanziamento occorrente con la formazione volontaria di capitale sociale azionario, integrato eventualmente con la partecipazione di Enti finanziari ed economici.

Le singole sezioni speciali svolgeranno la loro attività in collaborazione con gli organismi, associazioni ed enti che operano nello stesso campo.

Art. 9.

Il Consorzio è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che procederà di concerto col Ministero delle corporazioni.

Art. 10.

Con apposito regolamento da approvarsi con decreto Reale, saranno fissate le norme per il funzionamento del Consorzio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1437.

LEGGE 12 giugno 1930, n. 1150.

Norme per la liquidazione delle domande di rimborso, a titolo d'inesigibilità, d'imposte e tasse provinciali e comunali, presentate per le gestioni esattoriali cessate al 31 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero dell'interno ha facoltà, su richiesta degli esattori delle imposte che all'inizio dell'appalto 1913-1922 abbiano avuta una gestione con un carico superiore ai 20 milioni, di consentire, di concerto con quello per le finanze, una liquidazione a stralcio delle partite d'imposte e tasse provinciali e comunali, per le quali sia stato o debba ancora essere chiesto il rimborso a titolo d'inesigibilità.

Gli esattori dovranno presentare le eventuali domande, se già non l'abbiano fatto, nel termine di tre mesi dal giorno di entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza.

Sono escluse dal beneficio di cui al 1° comma le partite definitivamente respinte.

Art. 2.

Il Ministro per l'interno, sempre quando riconosca che le partite di cui al precedente articolo non possono, per qualsiasi circostanza, essere esaminate nei modi ordinari entro tre mesi dalla scadenza per la presentazione delle domande, potrà stabilire, sentiti gli enti interessati, a suo insindacabile giudizio, i criteri da porre a base di detta liquidazione a stralcio, e tradurli in atto, previo parere di una Commissione, di nomina ministeriale, presieduta da un consigliere della Corte dei conti e composta di due rappresentanti del Ministero dell'interno, di uno del Ministero delle finanze e di un altro dell'ente interessato.

La Commissione esprimerà il suo parere nel termine di un mese dalla richiesta.

Art. 3.

Al presidente della Commissione è assegnato un gettone di presenza di L. 25 ed a ciascuno degli altri componenti un gettone di L. 20 per ogni giornata di adunanza alla quale intervengono.

La spesa per i gettoni di presenza del presidente e dei rappresentanti dei Ministeri dell'interno e delle finanze farà carico al capitolo 15 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio corrente, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi futuri.

I gettoni di presenza e le spese di viaggio spettanti al rappresentante dell'ente interessato, saranno a carico dell'ente medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1438.

REGIO DECRETO 26 giugno 1930, n. 1059.

Intitolazione della Regia scuola d'incisione sul corallo e di arti decorative affini di Torre del Greco, al nome di « Principessa Maria del Belgio ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia scuola d'incisione sul corallo e di arti decorative affini di Torre del Greco, è intitolata al nome di « Principessa Maria del Belgio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 48. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1439.

REGIO DECRETO 26 giugno 1930, n. 1144.

Autorizzazione al comune di Peschiera sul Lago di Garda a modificare la propria denominazione in « Peschiera del Garda ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 18 gennaio 1930 con cui il podestà di Peschiera sul Lago di Garda, in esecuzione della propria deliberazione 7 dicembre 1929, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « Peschiera del Garda ».
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Verona con la deliberazione 25 febbraio 1930;
Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale approvata con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Peschiera sul Lago di Garda, in provincia di Verona, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Peschiera del Garda ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, 26 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 114. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1440.

REGIO DECRETO 26 giugno 1930, n. 1063.

Intitolazione della Regia scuola d'arte applicata all'industria di Sesto Fiorentino al nome di « Richard Ginori ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia scuola d'arte applicata all'industria di Sesto Fiorentino è intitolata al nome di « Richard Ginori ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 52. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1441.

REGIO DECRETO 10 luglio 1930, n. 1147.

Autorizzazione di assunzione di personale nel Corpo Reale delle miniere e nel Regio ufficio geologico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, concernente la proroga del divieto di assunzione di personale nelle pubbliche Amministrazioni;
Ritenuto che è assolutamente indispensabile per il funzionamento del servizio ricoprire, in parte, le numerose vacanze esistenti nei ruoli del personale tecnico del Corpo Reale delle miniere e del Regio ufficio geologico;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri Segretari di Stato per le corporazioni e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministro per le corporazioni è autorizzato, in via eccezionale, a bandire un concorso pubblico per esami, a norma delle vigenti disposizioni, per l'assunzione di sette ingegneri allievi (gruppo *A*) e di cinque aiutanti aggiunti (gruppo *B*) nel ruolo del personale tecnico del Corpo Reale delle miniere e di due allievi geologi, di due chimici (gruppo *A*) e di un disegnatore aggiunto (gruppo *B*) nel ruolo del personale tecnico del Regio ufficio geologico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 117. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1442.

REGIO DECRETO 3 luglio 1930, n. 1149.

Autorizzazione di bando di concorso per il personale di gruppo A e B degli istituti di prevenzione e di pena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 luglio 1909, n. 541;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni, e la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 24 gennaio 1929, n. 153;
Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, concernente la proroga della efficacia delle disposizioni circa il divieto di assunzione di personale;
Ritenuta la assoluta indispensabilità e l'urgenza di ricoprire, almeno in parte, le numerose vacanze verificatesi nei ruoli dei personali amministrativo e di ragioneria degli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di far fronte alla grave crisi in cui trovansi i relativi servizi;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, del Ministro per le finanze e del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione mediante pubblici concorsi per esami a norma delle disposizioni vigenti, di personale in prova nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena nel numero dei posti e per i gruppi appresso indicati:

Alunni di categoria amministrativa, gruppo *A*, posti n. 24;

Alunni di ragioneria, gruppo *B*, posti n. 12.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 119. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1443.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 agosto 1930, n. 1151.

Autorizzazione della spesa di L. 103.000.000 per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2, comma 2°, del R. decreto 6 ottobre 1927, numero 1827, che reca disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in alcune provincie del Regno alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie inderogabili;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 103.000.000 per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti, a pagamento non differito, nelle provincie di Arezzo, Bergamo, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Forlì, Lucca, Mantova, Modena, Padova, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Udine, Verona e Venezia.

Il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà di impegnare nell'esercizio finanziario 1930-31 le spese occorrenti per l'esecuzione delle opere predette entro i limiti qui di seguito indicati per ogni gruppo:

Opere marittime	L.	1.757.800
Opere stradali	»	10.893.600
Opere idrauliche	»	81.288.300
Opere di consolidamento di abitati	»	3.060.300
Opere ferroviarie	»	6.000.000
Totale	L.	103.000.000

Con decreti dello stesso Ministro sarà determinata l'attribuzione delle spese predette alle varie specie di opere.

Art. 2.

Per la prosecuzione dei lavori di costruzione della strada da Santa Sofia a Stia (provincia di Arezzo) e di quelli di spostamento dello abitato di Predappio e sistemazione dei relativi accessi, cui sarà provveduto a carico delle autorizzazioni di spesa indicate nel precedente articolo, si applicheranno rispettivamente le norme contenute nel R. decreto 26 luglio 1929, n. 1471, e dei Regi decreti 9 giugno 1925, n. 1029, e 10 febbraio 1927, n. 220.

Art. 3.

Le disposizioni di cui al R. decreto 1° novembre 1928, n. 2653, relativamente alla gestione delle opere di competenza del Ministero della guerra, potranno essere applicate anche a quelle di competenza di altre Amministrazioni dello Stato e delle quali fosse riconosciuta l'opportunità di affidare la gestione tecnico-amministrativa al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

Con decreti del Ministero delle finanze, sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare la somma di L. 103.000.000 ai vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1930-31.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare al Parlamento il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 126. — MANCINI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419/318/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Frank Giovanni fu Giovanni, nato a Trieste il 9 settembre 1896 e residente a Trieste, via Udine 19, è restituito nella forma italiana di « Franco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Anna Frank nata Krizman fu Stefano, nata il 19 maggio 1896, moglie;
2. Nino di Giovanni, nato il 30 luglio 1921, figlio;
3. Maria di Giovanni, nata il 7 settembre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2768)

N. 11419/319/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Frank Giovanni di Giovanni, nato a Trieste il 1° febbraio 1889 e residente a Trieste, Rozzol 274, è restituito nella forma italiana di « Franco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Stefania Frank nata Visnovitz di Antonio, nata l'11 agosto 1891, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 22 aprile 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2769)

N. 11419/320/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi dal par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Frank ved. Maria di Carlo Perozzi, nata a Montespino il 13 agosto 1867 e residente a Trieste, via S. Maurizio 10, è restituito nella forma italiana di « Franco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Carolina fu Giovanni, nata il 7 febbraio 1895, figlia;
2. Anna fu Giovanni, nata il 28 settembre 1897, figlia;
3. Giuseppe fu Giovanni, nato il 2 gennaio 1901, figlio;
4. Giuseppina fu Giovanni, nata il 18 marzo 1902, figlia;
5. Romano fu Giovanni, nato il 16 aprile 1905, figlio;
6. Albina fu Giovanni, nata il 26 agosto 1906, figlia;
7. Iolanda fu Giovanni, nata il 7 settembre 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2770)

N. 11419-14839.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata del sig. Carlo Burger fu Giovanni, nato a Pola il 2 luglio 1891 e residente a Muggia, via E. De Amicis, n. 21, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cittadini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Burger è ridotto in « Cittadini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Burger nata Durizzotti fu Giacomo, nata il 7 luglio 1890, moglie;
2. Giovanni di Carlo, nato il 12 agosto 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2838)

N. 11419-14071.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giacomina Damjanovic ved. Jercovic di Giacomo, nata a S. Pietro della Brazza il 29 giugno 1892 e residente a Trieste, via Scalinata, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Damiani-Geromini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Giacomina Damjanovic ved. Jercovic sono ridotti in « Damiani-Geromini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2839)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 173.

Media dei cambi e delle rendite

del 21 agosto 1930 - Anno VIII

Francia	75.08	Oro	368.35
Svizzera	371.28	Belgrado	33.95
Londra	92.983	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.691	Albania (Franco oro)	367.25
Spagna	204.69	Norvegia	5.12
Belgio	2.669	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.57	Svezia	5.132
Vienna (Schillinge)	2.70	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.65	Danimarca	5.12
Romania	11.38	Rendita 3.50 %	66.95
Peso Argentino Oro	15.605	Rendita 3.50 % (1902)	61.60
Peso Argentino Carta	6.905	Rendita 3 % lordo	41.825
New York	19.09	Consolidato 5 %	80.55
Dollaro Canadese	19.10	Obblig. Venezie 3.50%	75.925

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 174.

Media dei cambi e delle rendite

del 22 agosto 1930 - Anno VIII

Francia	75.08	Oro	368.35
Svizzera	371.21	Belgrado	33.95
Londra	92.982	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.691	Albania (Franco oro)	367.25
Spagna	203.05	Norvegia	5.12
Belgio	2.669	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.565	Svezia	5.13
Vienna (Schillinge)	2.70	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.66	Danimarca	5.125
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	67.05
Peso Argentino Oro	15.625	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino Carta	6.905	Rendita 3 % lordo	42 —
New York	19.09	Consolidato 5 %	80.45
Dollaro Canadese	19.10	Obblig. Venezie 3.50%	76 —

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.